

## Direttiva UFCOM

# Fornitura dei dati via eCH-0201 ed eCH-0020 forgiving

---

### 1 Introduzione

Il 1° gennaio 2019 è stato avviato il sistema di riscossione e con questo la riscossione del canone radio-televisivo. Da allora, i dati trasmessi dai Cantoni e dai Comuni all'organo di riscossione servono come base per la fatturazione. Il sistema di fornitura dei dati funziona fondamentalmente molto bene.

Tuttavia, nell'ambito della fornitura dei dati, ci sono casi che non possono essere risolti con lo standard eCH-0201 previsto a tal fine. Da un lato, le necessarie modifiche dei dati storicamente registrati in modo errato non possono essere effettuate dai registri degli abitanti per motivi tecnici e, dall'altro lato i Cantoni non possono a volte trasmettere i dati corretti dai loro Comuni tramite eCH-0201. Per questo motivo, le modifiche devono oramai essere trasmesse tramite lo standard eCH-0020 forgiving. La fornitura dei dati completi continuerà ad essere inviata in ogni caso tramite lo standard eCH-0201.

Inoltre, ci sono casi speciali che non possono essere risolti né via eCH-0201 né via eCH-0020 forgiving. Per poter chiarire correttamente anche questi casi, l'UFCOM ha creato un portale web insieme alla Cancelleria federale e all'organo di riscossione. In futuro, con questo portale web, anche i feedback dell'organo di riscossione saranno inviati ai registri degli abitanti. Il portale web non causa costi aggiuntivi per i Comuni e i Cantoni. Questo portale tiene conto anche della raccomandazione della CdG-S che nel suo rapporto del 23 maggio 2022 afferma che si dovrebbe puntare sull'introduzione di un processo di feedback elettronico.

Secondo l'articolo 69g della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), i Cantoni e i Comuni devono fornire all'organo di riscossione i dati delle economie domestiche necessari per la riscossione del canone. Il mandato dell'attuale organo di riscossione termina il 31 dicembre 2025. Nell'ambito di una procedura di concorso pubblico, è previsto di decidere nel corso del 2024 quale impresa assumerà le attività di riscossione per la Confederazione a partire dal 1° gennaio 2026. Se il contratto sarà assegnato a un'impresa diversa dall'attuale organo di riscossione, il nuovo organo di riscossione dovrà avere la possibilità di testare il proprio sistema informatico. A tal fine, avrà bisogno della fornitura dei dati da parte dei Cantoni, rispettivamente dei Comuni a scopo di test. Nell'ambito della presente direttiva chiediamo la vostra assistenza e il vostro sostegno.

Le forniture del DFAE da Ordipro all'organo di riscossione procedono bene. Un adattamento della direttiva in questo ambito non è necessario.

La presente direttiva sarà inviata ai Comuni e ai Cantoni per informazione prima dell'entrata in vigore e sarà pubblicata a tempo debito sul sito web dell'UFCOM.

## **2 Oggetto e campo d'applicazione**

La presente direttiva concretizza le esigenze della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e della relativa ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) concernenti la fornitura dei dati agli organi di riscossione. Sostituisce la direttiva dell'UFCOM del 1° febbraio 2017.

Essa regola i requisiti tecnici per la trasmissione dei dati necessari all'organo di riscossione. Questi dati provengono dai registri degli abitanti (art. 2 cpv. 2 lett. a della legge sull'armonizzazione dei registri [LArRa; RS 431.02]), e dal sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa). I dati devono essere automatizzati e trasmessi all'organo di riscossione secondo il trattamento e la periodicità auspicati.

In questa direttiva, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 e dell'articolo 67a capoverso 2 ORTV, definisce le caratteristiche specifiche dei dati secondo il catalogo ufficiale (art. 4 cpv. 4 LArRa) e designa gli standard applicabili per la fornitura dei dati dei Cantoni e dei Comuni, dal DFAE, e per la correzione delle forniture dei dati errati. La fornitura dei dati avviene tramite sedex, la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione (cfr. art. 10 cpv. 3 LArRa).

### 3 Fornitura dei dati dai Cantoni e dai Comuni

#### 3.1 Forniture tramite la piattaforma sedex

La fornitura dei dati deve avvenire tramite sedex in conformità alle disposizioni del manuale sedex ed entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese (art. 67 cpv. 4 ORTV).

Per la fornitura dei dati all'organo di riscossione, i Cantoni e i Comuni devono utilizzare i seguenti standard eCH, tenendo conto dei relativi addendum:

- eCH-0201 per la fornitura dei dati completi e delle modifiche<sup>1</sup>;
- eCH-0020 forgiving per la fornitura delle modifiche<sup>2</sup>.

Le forniture devono avvenire secondo le disposizioni della LRTV e dell'ORTV. Il Cantone è responsabile della fornitura all'organo di riscossione dei dati sulle economie domestiche di tutte le persone registrate sul proprio territorio cantonale in modo centralizzato (tramite il Cantone) o tramite i Comuni (modalità decentralizzata).

<b>Fornitura dei dati completi</b>	La fornitura dei dati completi avviene in ogni caso tramite lo standard <b>eCH-0201</b> . Per garantire la qualità, si raccomanda di fornire i dati completi ogni mese (cfr. tabella sottostante).
<b>Fornitura delle modifiche</b>	Per la fornitura delle modifiche, i Cantoni e i Comuni sono liberi di utilizzare lo standard <b>eCH-0201</b> o <b>eCH-0020 forgiving</b> . Se un Cantone o un Comune ha optato per la fornitura delle modifiche via eCH-0020 forgiving, l'autorità è poi vincolata da questo standard. Il ritorno alla fornitura delle modifiche tramite eCH-0201 non dovrebbe più avvenire.  A partire dal 1° gennaio 2024, le modifiche potranno essere trasmesse all'organo di riscossione via eCH-0020 forgiving. Tuttavia, il passaggio allo standard eCH-0020 forgiving può avvenire solo dopo l'esito positivo dei test con l'organo di riscossione. Quest'ultimo deve confermare all'UFCOM, prima del passaggio, che i rispettivi test hanno avuto esito positivo.  Secondo l'ORTV, le modifiche dei dati devono essere fornite almeno una volta al mese. Queste forniture devono avvenire entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo. Una fornitura continua o raggruppata a intervalli brevi è ammessa. Ogni fornitura contiene i dati che sono stati modificati dalla fornitura precedente.

A partire dal 1° gennaio 2024, i Cantoni e i Comuni dovranno rispettare le scadenze riportate nella tabella seguente. Se un Cantone non utilizza ancora una piattaforma cantonale come mezzo di trasferimento dei dati tra lui e i Comuni (cosidd. Cantone decentralizzato), i Comuni di questo Cantone devono rispettare la scadenza che si applica al loro Cantone.

<sup>1</sup> [eCH-0201 standard d'interfaccia Trasmissione dati personali per il canone radiotelevisivo economie domestiche V1.0 - standard eCH eGovernment](#) (disponibile in tedesco e francese)

<sup>2</sup> <https://www.ech.ch/fr/ech/ech-0020/4.0.0> (disponibile in tedesco e francese)

Tabella: Data per la fornitura dei dati completi via eCH-0201

Cantone	Data: fornitura dei dati completi	Anno civile											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AG	Aprile				X								
AI	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AR	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BE	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BL	Novembre											X	
BS	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FR	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GE	Di norma ogni mese						X	X	X	X	X	X	X
GL	Settembre									X			
GR	Aprile				X								
JU	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LU	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NE	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NW	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OW	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SG	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SH	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SO	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SZ	Giugno						X						
TI	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GT	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UR	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VD	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VS	Marzo			X									
ZG	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZH	Di norma ogni mese	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 3.2 Automazione e completezza delle forniture dei dati

Nell'ambito dell'attuazione della fornitura delle modifiche revisionata, si raccomanda ai Cantoni di automatizzare i processi di fornitura e di garantire in questo modo che tale trasmissione all'organo di riscossione avvenga entro i tempi prestabiliti.

Il riconoscimento univoco di una persona e la relativa attribuzione all'economia domestica corretta possono essere notevolmente migliorati grazie al numero previsto delle caratteristiche trasmesse. Secondo lo standard eCH-0201, tutte le informazioni note devono essere fornite, anche se l'elemento corrispondente è facoltativo.

### 3.3 Forniture speciali tramite il portale web canone RTV (AWP-EWD)

Per le forniture dei dati che non possono essere trasmesse tramite gli standard esistenti eCH-0201 o eCH-0020 forgiving, dal 1° novembre 2023 per i Cantoni e i Comuni sarà disponibile il portale web canone RTV (AWP-EWD). L'UFCOM, in collaborazione con la Cancelleria federale e l'attuale organo di riscossione, ha creato questo portale web attraverso il quale è possibile fornire dei dati che aiutano a risolvere dei casi particolari. In futuro, con questo portale web, anche i feedback dell'organo di riscossione saranno inviati ai registri degli abitanti e ai Cantoni. I Cantoni e i Comuni saranno informati dall'UFCOM a tempo debito.

Il portale web stabilisce un canale di comunicazione attivo tra l'organo di riscossione, i Cantoni e i registri degli abitanti. In particolare, i seguenti casi specifici saranno risolti tramite il portale web:

- Casi speciali che non possono essere gestiti con messaggi specifici (via eCH-0201 o eCH-0020 forgiving):
  - Casi che sono corretti sia da parte del Comune che del Cantone e che quindi devono essere corretti dall'organo di riscossione.
  - Casi che non possono più essere corretti né dal Comune né dal Cantone perché non più rilevanti (non più attivi) per il Comune.
  - Casi in cui il software dell'ufficio del controllo abitanti è stato migrato a un altro prodotto e la data della correzione necessaria è precedente a tale data di migrazione (cioè ancora nel software precedente).
- I feedback dell'organo di riscossione ai registri degli abitanti o ai cantoni se l'organo di riscossione constata che queste non sono corrette o se i clienti segnalano all'organo di riscossione errori o lacune.

I Cantoni o i comuni competenti informano l'organo di riscossione delle partenze dei collaboratori con diritto di accesso in modo che l'organo di riscossione possa cancellare immediatamente il diritto di accesso della persona interessata.

### 3.4 Forniture test all'organo di riscossione

Come indicato al numero 1, il mandato per la riscossione del canone radiotelevisivo delle economie domestiche deve essere riattribuito a intervalli regolari (art. 69d cpv. 1 LRTV). Se una nuova impresa si aggiudica l'incarico, i dati gli dovranno essere trasmessi per effettuare dei test (cfr. art. 89 cpv. 1 ORTV). L'UFCOM informerà a tempo debito i Cantoni e i Comuni della fornitura dei dati test.



#### 4 Fornitura dei dati del DFAE da Ordipro

Conformemente all'articolo 67a ORTV in combinato disposto con l'articolo 90 ORTV, il DFAE ha messo a disposizione dell'organo di riscossione, per la prima volta entro fine 2017, i dati necessari provenienti dal sistema d'informazione Ordipro concernenti le persone esentate dall'obbligo di pagamento del canone secondo l'articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV. Per la fornitura dei dati, il DFAE deve applicare lo standard eCH-0201. I dati completi relativi a ogni caratteristica devono essere trasmessi all'organo di riscossione ogni mese, entro i primi tre giorni lavorativi del mese.

Conformemente all'articolo 67a ORTV, il DFAE deve fornire i dati seguenti:

- a) Cognome e nome;
- b) Indirizzo di domicilio;
- c) Data di nascita;
- d) Dati relativi alla carta di legittimazione;
- e) Numero d'assicurato secondo l'articolo 50c LAVS.

#### 5 Entrata in vigore

La direttiva revisionata dell'UFCOM entra in vigore il 1° dicembre 2023.

La presente direttiva si rivolge a tutte le autorità comunali, cantonali e federali incaricate di fornire i dati all'organo di riscossione nel sistema di riscossione del canone.

Ufficio federale delle comunicazioni:

Luogo e data:

*Bid, 6.11.23*



Bernard Maissen  
Direttore